

Cassa di previdenza TRAVEL 2025

# Piano di previdenza

## Mini/Maxi

---

Se non diversamente specificato, nel presente piano di previdenza tutte le designazioni concernenti le persone sono valide per entrambi i sessi.

In base al presente piano di previdenza, l'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) è equiparata al matrimonio. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata corrisponde a un divorzio.

# Indice

---

## **Basi di calcolo e finanziamento**

Art. 1	Nome della cassa di previdenza	3
Art. 2	Adesione alla cassa di previdenza	3
Art. 3	Età ordinaria di pensionamento	3
Art. 4	Salario computabile	3
Art. 5	Salario soggetto a contributi	3
Art. 6	Congedo non retribuito	3
Art. 7	Proroga dell'assicurazione dell'attuale salario soggetto a contributi	3
Art. 8	Proroga dell'assicurazione dopo l'uscita	3
Art. 9	Importo massimo consentito dell'aver di vecchiaia	4
Art. 10	Conto di capitale	5
Art. 11	Accrediti di vecchiaia	5
Art. 12	Contributi della persona assicurata	5
Art. 13	Contributi del datore di lavoro	6
Art. 14	Tassi d'interesse	6

---

## **Prestazioni**

Art. 15	Ammontare della rendita di vecchiaia e aliquota di conversione	7
Art. 16	Rendita transitoria	7
Art. 17	Ammontare della rendita intera d'invalidità	8
Art. 18	Esonero dai contributi	8
Art. 19	Ammontare della rendita per coniugi/partner conviventi	8
Art. 20	Capitale in caso di decesso	8
Art. 21	Ammontare della rendita per i figli	8
Art. 22	Avere massimo nel conto PA	9

---

## **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 23	Garanzia delle rendite in corso	10
Art. 24	Rendite d'invalidità correnti	10
Art. 25	Modifica del piano di previdenza	10
Art. 26	Interpretazione	10
Art. 27	Testo determinante	10
Art. 28	Entrata in vigore	10

# Basi di calcolo e finanziamento

---

## **Art. 1 Nome della cassa di previdenza**

- 1 Con la denominazione di cassa di previdenza TRAVEL viene gestita in seno all'istituto di previdenza «PREVIDENZA in globo M» una cassa di previdenza a cui sono affiliate le aziende del Gruppo Hotelplan ai sensi dell'appendice 1.
- 2 Nel quadro del presente piano di previdenza vengono assicurate le persone che non sono assicurate nel piano di previdenza «LPP»

## **Art. 2 Adesione alla cassa di previdenza**

- 1 Vengono ammessi nella cassa di previdenza tutti i collaboratori il cui salario AVS supera la soglia d'entrata ai sensi della LPP (appendice 1).
- 2 Se nel corso della durata d'assicurazione questo scende al disotto della soglia d'entrata, viene assicurato il salario effettivo

## **Art. 3 Età ordinaria di pensionamento**

L'età ordinaria di pensionamento corrisponde all'età di riferimento AVS.

## **Art. 4 Salario computabile**

Il salario computabile corrisponde al salario annuo AVS. Le componenti di reddito occasionali, quali ad esempio premi individuali, partecipazioni agli utili, regali per anzianità di servizio e straordinari non sono incluse nel salario computabile.

## **Art. 5 Salario soggetto a contributi**

Il salario soggetto a contributi corrisponde al salario computabile.

## **Art. 6 Congedo non retribuito**

- 1 In caso di congedo non retribuito accordato dal datore di lavoro della durata massima di 24 mesi, la persona assicurata può rimanere assicurata presso la PIG.
- 2 In caso di congedo non retribuito sino a un mese, ovvero 30 giorni civili, vengono prelevati i rispettivi contributi ai sensi degli articoli 12 e 13.
- 3 Per il periodo successivo vengono prelevati i rispettivi contributi di rischio ai sensi degli articoli 12 e 13. La ripartizione dei contributi tra la persona assicurata e il datore di lavoro nonché l'eventuale proroga degli accrediti di vecchiaia sono fissate nell'ambito di un accordo scritto separato.
- 4 Salvo altri accordi, l'attuale stipendio assicurato soggetto a contributi rimane determinante per tutta la durata del congedo.
- 5 In caso di uscita durante il congedo non retribuito, la PIG può dedurre i contributi non ancora versati dalle sue prestazioni.

## **Art. 7 Proroga dell'assicurazione dell'attuale salario soggetto a contributi**

- 1 La persona assicurata può richiedere una proroga dell'assicurazione del salario soggetto a contributi a partire dal 58° anno d'età ai sensi dell'art. 9 del regolamento di previdenza PIG.
- 2 I contributi dei collaboratori e del datore di lavoro relativi alla componente salariale ancora assicurata vengono di regola finanziati dall'assicurato stesso.

## **Art. 8 Proroga dell'assicurazione dopo l'uscita**

La possibilità della proroga dell'assicurazione dopo l'uscita è disciplinata nel regolamento di previdenza all'art.10.

**Art. 9 Importo massimo consentito dell'avere di vecchiaia**

- <sup>1</sup> L'avere di vecchiaia massimo consentito viene fissato in % del salario soggetto a contributi tenendo conto dell'età della persona assicurata:

**Piano "Maxi"**

Età	Coefficiente in %	Età	Coefficiente in %	Età	Coefficiente in %
25	5.0	39	109.9	53	335.8
26	10.1	40	121.6	54	356.0
27	15.3	41	133.5	55	378.6
28	20.6	42	145.7	56	401.7
29	26.0	43	158.1	57	425.2
30	31.5	44	170.8	58	449.2
31	37.2	45	187.7	59	473.7
32	42.9	46	204.9	60	498.7
33	48.8	47	222.5	61	524.1
34	54.7	48	240.5	62	550.1
35	65.3	49	258.8	63	576.6
36	76.2	50	277.5	64	603.7
37	87.2	51	296.5	65	631.2
38	98.4	52	315.9		

**Piano "Mini"**

Età	Coefficiente in %	Età	Coefficiente in %	Età	Coefficiente in %
25	5.0	39	106.0	53	313.8
26	10.1	40	116.9	54	332.3
27	15.3	41	127.9	55	353.2
28	20.6	42	139.2	56	374.5
29	26.0	43	150.8	57	396.2
30	31.5	44	162.5	58	418.4
31	37.2	45	178.0	59	441.0
32	42.9	46	193.9	60	464.1
33	48.8	47	210.0	61	487.6
34	54.7	48	226.4	62	511.6
35	64.6	49	243.2	63	536.1
36	74.6	50	260.3	64	561.1
37	84.9	51	277.8	65	586.6
38	95.3	52	295.6		

- <sup>2</sup> In caso di proseguimento dell'attività lucrativa dopo l'età ordinaria di pensionamento, il riscatto è limitato all'avere di vecchiaia massimo consentito al momento del pensionamento ordinario al netto dell'attuale avere di vecchiaia. Vengono considerate le prestazioni di vecchiaia eventualmente già percepite.

- <sup>3</sup> L'età della persona assicurata corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

**Esempio**

Adesione di una persona assicurata al piano 'Maxi' a 35 anni con un salario computabile pari a CHF 65 000 e una prestazione di libero passaggio pari a CHF 30 000.

Salario soggetto a contributi	CHF	65 000
Avere di vecchiaia massimo possibile a 35 anni (CHF 65 000 * 65,3%)	CHF	42 445
Versamenti personali massimi a 35 anni (CHF 42 445 - 30 000)	CHF	12 445

**Art. 10 Conto di capitale**

- 1 Oltre all'avere di vecchiaia, per ogni persona assicurata viene gestito un conto capitale. La commissione di previdenza può decidere di accreditare una parte dei fondi liberi ai conti di capitale piuttosto che all'avere di vecchiaia.
- 2 Nel caso di previdenza vecchiaia, decesso o invalidità, un eventuale avere sul conto di capitale non viene versato sotto forma di rendite, bensì sotto forma di capitale. Se a causa del suo avere nel conto di capitale una persona assicurata non ha potuto effettuare un riscatto nelle prestazioni di vecchiaia regolamentari complete, può chiedere che il relativo importo venga trasferito dal conto di capitale all'avere di vecchiaia al momento del pensionamento.
- 3 Tutte le altre disposizioni sulle prestazioni, in particolare anche per i casi di previdenza decesso e invalidità, si applicano per analogia agli averi dei conti di capitale come per gli averi di vecchiaia.

**Art. 11 Accrediti di vecchiaia**

L'entità degli accrediti di vecchiaia viene fissata in % del salario soggetto a contributi, tenendo conto dell'età della persona assicurata (differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita):

Età	Accrediti di vecchiaia in %	
	Piano "Mini"	Piano "Maxi"
25 - 34	5.00	5.00
35 - 44	8.75	9.50
45 - 54	12.25	13.50
55 - 65	14.25	15.50
65 - 70	5.00	5.00

A partire dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento si applica l'accredito di vecchiaia della fascia d'età 65 – 70.

**Art. 12 Contributi della persona assicurata**

Il contributo della persona assicurata viene calcolato in percentuale del salario soggetto a contributi, tenendo conto dell'età della persona assicurata (differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita):

Età	Contributi in %				
	Contributo di risparmio		Contributo di risc		Totale
	"Mini"	"Maxi"	"Mini" / "Maxi"	"Mini"	"Maxi"
18 - 24	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
25 - 34	2.50	2.50	1.15	3.65	3.65
35 - 44	4.00	4.75	1.15	5.15	5.90
45 - 54	5.50	6.75	1.15	6.65	7.90
55 - 65	6.50	7.75	1.15	7.65	8.90
65 - 70	2.50	2.50	0.20	2.70	2.70

Il passaggio al livello di contribuzione immediatamente superiore avviene il 1° gennaio di ogni anno; una volta raggiunta l'età ordinaria di pensionamento si applica il livello di contribuzione della fascia d'età 65-70.

**Art. 13 Contributi del datore di lavoro**

- 1 Il datore di lavoro è anch'esso soggetto a contributi per tutti gli assicurati soggetti a contributi. Sono esclusi gli assicurati nel prolungamento dell'assicurazione dopo l'uscita ai sensi dell'art.10 cpv. 2 del regolamento di previdenza.
- 2 contributi del datore di lavoro vengono calcolati in percentuale del salario soggetto a contributi, tenendo conto dell'età della persona assicurata (differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita):

Età	Contributo di risparmio in %	Contributo di rischio in %	Totale in %
18 - 24	0.00	1.15	1.15
25 - 34	2.50	1.15	3.65
35 - 44	4.75	1.15	5.90
45 - 54	6.75	1.15	7.90
55 -65	7.75	1.15	8.90
65 - 70	2.50	0.20	2.70

Il passaggio al livello di contribuzione immediatamente superiore avviene il 1° gennaio di ogni anno; una volta raggiunta l'età ordinaria di pensionamento si applica il livello di contribuzione della fascia d'età 65-70.

**Art. 14 Tassi d'interesse**

- 1 L'entità dei seguenti tassi d'interesse è fissata nell'appendice 1.
- 2 Il tasso d'interesse di fine anno per l'esercizio trascorso viene stabilito ogni anno dalla commissione di previdenza d'intesa con il consiglio di fondazione tenendo conto della situazione finanziaria. Con il tasso di fine anno vengono remunerati gli averi di vecchiaia degli assicurati che il 31 dicembre dell'ultimo esercizio facevano parte del gruppo degli assicurati attivi. D'intesa con il consiglio di fondazione, la commissione di previdenza fissa anche il tasso d'interesse per le mutazioni nel corso dell'anno (casi di previdenza e uscite) dell'esercizio successivo.
- 3 Il tasso di remunerazione del conto capitale viene fissato analogamente al tasso per la remunerazione dell'avere di vecchiaia
- 4 Il tasso di remunerazione del conto PA viene fissato analogamente al tasso per la remunerazione dell'avere di vecchiaia.
- 5 Il tasso d'interesse per calcolare la proiezione dell'avere di vecchiaia viene stabilito annualmente dalla commissione di previdenza.
- 6 Il tasso d'interesse minimo LPP viene fissato annualmente dal Consiglio federale.

# Prestazioni

## Art. 15 Ammontare della rendita di vecchiaia e aliquota di conversione

- <sup>1</sup> L'importo annuo della rendita di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile all'inizio della riscossione della rendita moltiplicato per la seguente aliquota di conversione che corrisponde in quel momento all'età della persona assicurata.

Età	Aliquote di conversione in %
55	4.30
56	4.40
57	4.50
58	4.60
59	4.70
60	4.80
61	4.90
62	5.05
63	5.20
64	5.40
65	5.60
66	5.70
67	5.80
68	5.95
69	6.10
70	6.25

- <sup>2</sup> L'età della persona assicurata viene calcolata in anni e mesi; per le frazioni di un anno le aliquote di conversione vengono calcolate di conseguenza.
- <sup>3</sup> In caso di inizio della rendita il 1° gennaio, viene applicata l'aliquota di conversione dell'ultimo anno civil

## Art. 16 Rendita transitoria

- <sup>1</sup> La rendita transitoria è un anticipo della PIG, compensato con una decurtazione vitalizia di effetto immediato o con una riduzione dell'avere di vecchiaia. L'entità della rendita transitoria rimane invariata durante l'intero periodo di versamento delle rendite. L'ammontare della decurtazione vitalizia è definito in conformità delle
- <sup>2</sup> La riduzione dell'avere di vecchiaia al momento del pensionamento corrisponde per una rendita transitoria di 1 franco al seguente importo (in CHF), tenendo conto della durata del pagamento:

Durata del pagamento	Coefficiente
10 anni	9.297
9 anni	8.428
8 anni	7.547
7 anni	6.652
6 anni	5.743
5 anni	4.822
4 anni	3.886
3 anni	2.936
2 anni	1.972
1 anno	0.993

- <sup>3</sup> La durata del pagamento viene calcolata in anni e mesi; per le frazioni di un anno le aliquote interpolate sono applicate all'età così calcolata.

- 4 La rendita transitoria viene versata dal giorno del pensionamento (parziale) anticipato. La fine corrisponde all'inizio del diritto della rendita ordinaria di vecchiaia AVS. La durata del pagamento corrisponde alla differenza tra questi due momenti.
- 5 In caso di decesso prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, il diritto alla rendita transitoria cessa alla fine del mese del decesso. Eventuali rendite transitorie non ancora pagate vengono versate ai superstiti. Eventuali prestazioni per i superstiti vengono calcolate sulla base della rendita di
- 6 La rendita transitoria al momento del pensionamento non subisce più alcun aumento, contrariamente alla rendita di vecchiaia AVS, fino al venire meno nell'età ordinaria di pensionamento.

**Art. 17 Ammontare della rendita intera d'invalidità**

L'ammontare della rendita intera d'invalidità temporanea corrisponde al 50% dell'ultimo salario soggetto a contributi.

**Art. 18 Esonero dai contributi**

Il diritto all'esonero dai contributi matura dopo 3 mesi di incapacità di guadagno o incapacità lavorativa della persona assicurata. Fino al recupero della capacità di guadagno o lavorativa, e al massimo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, gli accrediti di vecchiaia del piano di risparmio "Mini" vengono forniti dalla PIG. L'eventuale differenza rispetto al piano di risparmio facoltativo "Maxi" non è assicurata. In caso d'invalidità parziale l'esonero dai contributi si limita alla quota di invalidità del salario soggetto a contributi.

**Art. 19 Ammontare della rendita per coniugi/partner conviventi**

- 1 L'ammontare della rendita annua per coniugi/partner conviventi corrisponde:
  - a) se il coniuge/partner convivente deceduto era attivo: 40% dell'ultimo salario soggetto a contributi;
  - b) se il coniuge/partner convivente deceduto era invalido o pensionato: al 60% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso al momento del decesso.
- 2 Se il coniuge superstite/partner convivente è di oltre 10 anni più giovane della persona assicurata deceduta, l'ammontare della rendita annua per coniugi/partner conviventi si riduce dell'1% per ogni anno che eccede la differenza di 10 anni.

**Art. 20 Capitale in caso di decesso**

L'ammontare del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia di sponibile al momento del decesso della persona assicurata dopo deduzione del valore attuale delle prestazioni per superstiti. In caso di decesso di una persona assicurata attiva o di un beneficiario di una rendita d'invalidità, il capitale in caso di decesso ammonta almeno ai riscatti volontari, interessi compresi, effettuati a partire dall'ingresso nell'istituto di previdenza.

**Art. 21 Ammontare della rendita per i figli**

- 1 L'importo annuo della rendita per i figli corrisponde:
  - a) se la persona assicurata è invalida: all'8% dell'ultimo salario soggetto a contributi;
  - b) se la persona assicurata è pensionata: al 20% della rendita di vecchiaia corrente;
  - c) se la persona deceduta era un assicurato attivo o invalida: all'8% dell'ultimo salario soggetto a contributi;
  - d) se la persona deceduta era pensionata: al 20% della rendita corrente di vecchiaia al momento del decesso.
- 3 Per i figli rimasti orfani di padre e madre, la rendita annua per figli viene raddoppiata.

**Art. 22 Avere massimo nel conto PA**

- 1** La somma di riscatto massima per il prefinanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia e della rendita transitoria in caso di pensionamento anticipato viene calcolata in percentuale del salario soggetto a contributi, tenendo conto dell'età della persona assicurata.
- 2** L'importo massimo viene comunicato dalla direzione della PIG alla persona assicurata dietro richiesta.

# Disposizioni transitorie e finali

## Art. 23 Garanzia delle rendite in corso

L'entrata in vigore del piano di previdenza al 1° gennaio 2025 non ha alcun effetto sull'importo delle rendite correnti al 31 dicembre 2024, fatti salvi l'articolo 22 del regolamento di previdenza PIG (cumulo delle prestazioni in caso d'invalidità e decesso) e l'articolo 45 (misure di risanamento).

## Art. 24 Rendite d'invalidità correnti

- 1 Le rendite d'invalidità il cui diritto sia maturato prima del 1° gennaio 2025 si calcolano in base alle disposizioni regolamentari valide alla data di decorrenza del diritto.
- 2 La rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento si calcola in base all'esistente avere di vecchiaia del beneficiario di una rendita d'invalidità al raggiungimento dell'età di pensionamento. Il salario assicurato e gli accrediti di vecchiaia in percento del salario assicurato si basano sul regolamento in vigore all'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità. Per l'aliquota di conversione fa stato il regolamento in vigore al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento.

## Art. 25 Modifica del piano di previdenza

- 1 La commissione di previdenza può modificare il presente piano in qualsiasi momento.
- 2 Le modifiche devono essere approvate dal consiglio di fondazione e notificate all'autorità di vigilanza.

## Art. 26 Auslegung

Tutti i casi non espressamente previsti nel presente piano vengono deliberati dal consiglio di fondazione nello spirito dell'atto di fondazione e del presente piano nonché nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

## Art. 27 Testo determinante

- 1 Il presente piano di previdenza è stato redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue.
- 2 In caso di discordanze tra il testo tedesco e la versione in un'altra lingua fa fede la versione in lingua tedesca.

## Art. 28 Entrata in vigore

- 1 Il presente piano di previdenza forma parte integrante del regolamento di previdenza in vigore della PIG. È stato approvato dal consiglio di fondazione in occasione della seduta dell'11 dicembre 2024 ed entra in vigore il 1° gennaio 2025. Sostituisce il piano di previdenza entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
- 2 In caso di formulazioni discordanti tra il piano di previdenza e il regolamento di previdenza fanno stato le disposizioni del regolamento di previdenza.
- 3 Il piano di previdenza viene pubblicato sul sito web della PIG e consegnato su richiesta agli assicurati e ai beneficiari di rendite in forma cartacea.
- 4 Dall'ultima versione (1° gennaio 2024) sono state apportate delle modifiche che entrano in vigore il 1° gennaio 2025 ai seguenti articoli: art. 23, art. 24.1, art. 28.1.

VORSORGE | in globo <sup>M</sup>

Markus Glesti  
Presidente del  
consiglio di fondazione

Markus Glesti  
Presidente della  
commissione di previdenza

Michel Haldemann  
Direttore

# Appendice 1

MINI / MAXI

---

# Dati e cifre per il 2025

---

## Art. 1 Nome della cassa di previdenza

Al 1° gennaio 2025 sono affiliate alla cassa di previdenza TRAVEL le seguenti aziende:

- HHD SA
- MTCH SA
- Finass Reisen SA
- Maintien de l'assurance après la sortie

## Art. 2 Adesione alla cassa di previdenza

La soglia d'entrata ammonta a CHF 22'680 (anno precedente: CHF 22'050).

## Art. 14 Tassi d'interesse

Per gli assicurati attivi il 31 dicembre 2024, il tasso di remunerazione dell'avere di vecchiaia per il 2024 ammonta al 7% (anno precedente 1%).

Il tasso d'interesse per i versamenti nel corso dell'anno (casi di previdenza e uscite) per il 2024 ammonta al 1.25% (anno precedente 1.25%).

Per gli assicurati attivi il 31 dicembre 2024, il tasso d'interesse al quale viene remunerato il conto capitale ammonta al 7% (anno precedente 1% (anno precedente 1%).

Il tasso d'interesse per i versamenti nel corso dell'anno (casi di previdenza e uscite) per il 2024 ammonta al 1.25% (anno precedente 1.25%).

Per gli assicurati attivi il 31 dicembre 2024, il tasso d'interesse al quale viene remunerato il conto PA ammonta al 7% (anno precedente 1% (anno precedente 1%).

Il tasso d'interesse per i versamenti nel corso dell'anno (casi di previdenza e uscite) per il 2024 ammonta al 1.25% (anno precedente 1.25%).

Il tasso d'interesse per calcolare la proiezione dell'avere di vecchiaia ammonta al 2% (anno precedente 2%).

Il tasso d'interesse minimo LPP ammonta all'1.25% (anno precedente 1.25%).

## Art. 16 Rendita transitoria

La rendita di vecchiaia massima AVS ammonta a CHF 30'240 (anno precedente: CHF 29'400).